



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER L'ESENZIONE IMU I FABBRICATI COLLABENTI DEVONO
ESSERE CLASSIFICATI IN CATASTO COME F2**

Sentenza del 23 gennaio 2026, n. 65 del 2026 (dep. 29/01/2026) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Tributi locali – IMU – Esenzione – Fabbricato collabente – Classificazione
catastale F2 – Necessità.

Massima

Ai fini dell'esenzione IMU, i fabbricati collabenti devono essere
necessariamente classificati in catasto come F2, posto che l'attribuzione di tale
categoria presuppone che l'immobile si trovi in uno stato di degrado tale da
comportarne l'oggettiva incapacità di produrre ordinariamente un reddito
proprio, sicché, per tale ragione, l'iscrizione in catasto avviene senza
attribuzione di rendita ed al fine della sola descrizione dei caratteri specifici e
della destinazione d'uso.

Rif. normativi

Art. 13, comma 3, decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge
22/12/2011, n. 214

Art. 5, comma 6, decreto legislativo 30/12/1992, n. 504

Art. 3, comma 2, lett. b), D.M. 2/01/1998, n. 28



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Conformità</u>	Cass., sez. V, ordinanza 19 luglio 2025, n. 21749
<u>Anno pubb.</u>	2026